CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si conviene quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'Assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni contenute nel glossario della Nota informativa hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 – Altre assicurazioni
L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'assicurato/contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato/Contraente deve denunciare nei termini suddetti, soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni o per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.
In ogni caso, l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di immediato avviso telegrafico nel caso di evento mortale.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915

FACSIMILE

C.C.).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta al rimborso della parte di premio relativa al periodo non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione - periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Coassicurazione e delega
L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nella polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della spett.le SACE BT S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi Estratti di polizza da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'Estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

FACSIMILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 14 – Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
L'assicurazione RCT non comprende i danni il cui verificarsi sia una conseguenza naturale della modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modificazioni, nonché del decreto legge 23.2.2000, n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 del decreto legge, n.38/2000;
2. ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.1124/65 e del decreto legge 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché, ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 decreto legge n. 38/2000, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al decreto legge n.38/2000.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia copre anche gli infortuni conseguenti alla violazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 81/2008.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.
L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia la garanzia conserva la propria efficacia anche se l'Assicurato/ Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o colpa grave dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, **escluso il caso di dolo.**
Resta inteso che l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
La Società rinuncia all'identificazione delle posizioni INAIL, fermo restando l'assolvimento, da parte dell'Assicurato/Contraente, al disposto delle norme che regolano l'assicurazione in generale.
Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Art. 15 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.
Qualora la Società ritenga non opportuno assumere, in un paese estero, la gestione delle vertenze sia civili che penali, questa può demandarle all'Assicurato/Contraente impegnandosi però a rimborsare direttamente all'Assicurato/Contraente stesso tutte le somme (comprese le spese legali sostenute con il suo consenso e comunque nei limiti dei massimali previsti) che l'Assicurato/Contraente fosse obbligato a pagare in conseguenza di un evento risarcibile ai sensi della polizza.
Si precisa che la garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'INAIL. Qualora l'INAIL non abbia concesso tale estensione, i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria saranno considerati terzi, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O.

Art. 16 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente, nonché, qualsiasi altro parente od affine

FACSIMILE

con lui convivente;

b. quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché, tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 17 – Persone considerate terzi

Sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

1. tutti coloro che, esclusi i dipendenti dell'Assicurato regolamentati dal precedente art. 17 lett. c), indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza del loro casuale coinvolgimento, comunque non retribuito, all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
2. i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e ciò nei limiti convenuti per il massimale R.C. verso prestatori di lavoro;
3. il committente dei lavori, suoi dipendenti e/o incaricati;
4. titolari ed i dipendenti di ditte - non consociate o collegate all' Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
5. gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, ed in genere tutte le persone non soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. dipendenti o meno da altre Ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro;

nonché limitatamente alle lesioni corporali:

6. i titolari ed i dipendenti di imprese coappaltatrici quando occasionalmente partecipano manualmente all'attività dell'Assicurato, sempre che la natura dei lavori eseguiti dall'Assicurato e da tali imprese sia diversa;
7. i subappaltatori e loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 18 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 19 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché, da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età ;

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

e) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari, cave ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

f) da furto;

g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato/Contraente o da lui detenute;

h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

i) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;

l) alle cose che l'Assicurato/Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate,

rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

n) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

o) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché, i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

p) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

r) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 20 – Cessione di lavori in subappalto

Nel caso in cui l'Assicurato ceda in subappalto parte od anche la totalità dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

Art. 21 – Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende n, delle spese di giustizia penale.

Art. 22 – Esclusione amianto

Relativamente alle operazioni di maneggio, posa, rimozione ed utilizzo di materiale, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati, si intendono compresi i soli danni a cose e persone dovuti a caduta accidentale di materiale contenente amianto, **restando pertanto esclusa ogni forma di malattia ad esse collegata e/o collegabile.**

Art. 23 – Regolazione del premio – Sospensione della garanzia

Qualora il premio sia stato determinato in base agli elementi variabili risultanti nella tabella "Parametri per la Regolazione del Premio", secondo le dichiarazioni rese dall'Assicurato e che lo stesso si è impegnato a denunciare tutte le eventuali variazioni che intervenissero al riguardo, si conviene che, ove l'Assicurato stesso non ottemperasse a tale obbligo, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1898 C.C..

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di copertura ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nella scheda di copertura.

A tale scopo, **entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari in base agli elementi variabili risultanti nella tabella "Parametri per la Regolazione del Premio".**

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni,

FACSIMILE

trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società , fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto all'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Art. 24 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

a) "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da un'"impresa fornitrice" che prestano per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della legge n. 196 del 24/6/97 (e successive modifiche e integrazioni);

b) persone in "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati)".

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

1) danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto a);

2) danni cagionati alle persone così come definite al punto b). Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito RCO, sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro/collaborazione di cui ai punti a) e b) risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione anche l'importo corrisposto ai prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'importo corrisposto all'impresa fornitrice della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale).

Art. 25 – Azione di regresso dell'INAIL verso i dipendenti dell'Assicurato

Nel caso in cui l'INAIL dovesse esperire azioni di regresso nei confronti del dipendente responsabile dell'infortunio cagionato ad altro dipendente dell'Assicurato, la garanzia comprende, nei limiti del massimale convenuto in polizza la somma che il dipendente stesso dovrà versare all'INAIL.

FAC SIMILE

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Art. 26 – Estensioni diverse
(RER032)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni e congressi, **con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e di quelli imputabili al vettore;**
- dall'esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
- dall'esistenza di cani da guardia;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori;
- dalla circolazione ed uso, anche all'esterno del complesso aziendale di veicoli non a motore;
- dalla partecipazione a mostre, fiere e simili, compreso l'allestimento e lo smontaggio dei relativi stands;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili per i quali, limitatamente alla ingestione di sostanze guaste e/o avariate rientrano nel novero di terzi anche i dipendenti dell'Assicurato; nonché, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi (per questi ultimi rimane escluso il rischio dello smercio);
- dall'esistenza di depositi di carburanti e combustibili per uso esclusivo dell'Assicurato;
- da organizzazione di visite da parte di terzi ad uffici, stabilimenti, laboratori ed ambienti in genere dell'Assicurato;
- dall'esistenza di magazzini, uffici e depositi, entro i limiti territoriali previsti dalla polizza, purché, inerenti all'attività dichiarata;
- per i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi. Ciò in relazione all'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere, lavori, macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali;
- ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché, i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. **La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;**
- dall'esistenza di mense aziendali, restando inteso che, qualora il servizio sia dato in appalto a terzi, l'assicurazione opera sia per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente, che per la responsabilità civile imputabile al gestore. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, rientrano nel novero di terzi i dipendenti dell'Assicurato.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 27 – Responsabilità personali di quadri, dirigenti e dipendenti
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

Art. 28 – Danno ai mezzi di trasporto ed alle cose sotto carico e scarico
(RER040)
La garanzia si estende ai danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed alle cose dagli stessi trasportate, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ivi compresi i veicoli di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato.
Restano esclusi i danni da incendio, da furto e da mancato uso.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

FACSIMILE

Art. 29 – Danni da incendio
(RER030)
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 30 – Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori
(RER031)
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, non rientranti nelle precedenti Estensioni di garanzia e che per volume o peso non possono essere rimosse.
Si intendono comunque esclusi i danni a strumenti, apparecchiature, attrezzature e macchinari di cantiere.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 31 – Scavi e reinterri
(RER033)
Limitatamente ai lavori di scavo, la Polizza comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a sessanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 32 – Beni artistici
Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile **la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.**
Fermo restando quanto previsto da primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

Art. 33 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività
(RER004)
La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 34 – Inquinamento accidentale
(RER018)
Sono compresi i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 35 – Danni a condutture ed impianti sotterranei
(RER034)
La Società risponde dei danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, **solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia richiesto alle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.**
Ad integrazione di quanto indicato nel Prospetto riepilogativo, limitatamente ai danni ai cavi a fibre ottiche lo scoperto si deve intendere raddoppiato, fermo il resto.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

FACSIMILE

Art. 36 – Danni da cedimento e franamento del terreno
(RER035)

La Società risponde dei danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti a cedimento o franamento del terreno alla **condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomuratura od altre tecniche sostitutive;**
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 37 – Stabili occupati
L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Ove, però, tali lavori comportino interventi di riparazione, consolidamento e modifiche in genere delle strutture portanti - intendendosi per tali tutte le strutture indispensabili a garantire la staticità dell'immobile - l'esclusione si estenderà a tutti i danni a cose che siano conseguenza degli anzidetti interventi, fermo restando la validità della copertura per le lesioni corporali provocate a terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Art. 38 – Errato trattamento dei dati personali
(RER036)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 39 – Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale dei fabbricati
(RER037)

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O.

Art. 40 – Danni a cose di terzi e/o di prestatori di lavoro
(RER038)

L'assicurazione comprende i danni causati a cose di terzi e/o di prestatori di lavoro dell'assicurato in consegna e/o custodia trovantisi in ambito dei lavori e/o dell'azienda.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 41 – Macchine operatrici semoventi – mezzi meccanici in genere
(RER039)

L'assicurazione s'intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, sempreché si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 16 anni.
La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell'ambito di aree aperte al pubblico, con l'esclusione comunque, di tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità delle norme del Decreto D. Lgs. 07.09.2005 n. 209, è obbligatoria l'assicurazione.
Sono esclusi dalle garanzie di polizza i danni al materiale rotabile e alla pavimentazione stradale.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 42 – Scoperto/Franchigia per ogni evento
(RER041)

Per ogni evento garantito, salvo ove diversamente indicato, si applica una franchigia/scoperto come da Prospetto Riepilogativo.

FAC SIMILE

CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate)

CP021 – Assicurazione postuma per le attività di installatore, di manutentore, di riparatore
L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.
L'assicurazione non comprende i danni:

a) **alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;**
b) **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
c) **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le cose sono destinati;**
d) **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
e) **da interruzioni o sospensioni di attività.**

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza e per danni verificatisi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, purché denunciati alla Società nel periodo di validità dell'assicurazione.
Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di altra polizza della Società nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente Condizione Particolare, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.
L'assicurazione non vale per le attività relative a lavori edili nonché quelle previste dal Decreto Ministeriale Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e dalla Legge 122 del 5 febbraio 1992.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP022 – Stazioni di servizio, distributori di carburante e autolavaggi (anche automatici)
L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile per danni materiali ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato ovvero sottoposti a rifornimento, manutenzione e lavaggio.
Sono altresì compresi i danni:

a) subiti dai veicoli su cui si sono eseguite le operazioni di erogazione del carburante e/o di lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione delle operazioni stesse, compresi i danni da erogazione di carburante e/o lubrificanti avariati, sempreché verificatisi non oltre 48 ore dopo la loro esecuzione;
b) ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate esclusivamente nell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata;
c) relativi alla proprietà degli impianti e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- **derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;**
- **da incendio, furto, scoppio;**
- **alle cose trovantesi nei veicoli;**
- **il cui risarcimento è previsto dalla legge 990/69 e sue successive modificazioni.**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP023 – Danni a capi di abbigliamento
Limitatamente all'attività di Lavanderia, Stireria e/o Tintoria, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai capi di abbigliamento sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura ed operazioni simili sui quali si eseguono i lavori.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP024 – Danni alle opere
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato/Contraente.
Sono comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché, i danni "necessari", il cui verificarsi cioè non sia evitabile in relazione al normale svolgimento dei lavori.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP025 – Danni da furto
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per

danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, purché protetti da impianto di allarme
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP026 – Danni a cose in consegna
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate.
Restano esclusi i danni:
- **alle cose che costituiscono strumento di lavoro;**
- **da incendio, da furto, da mancato uso;**
- **avvenuti durante la circolazione di veicoli.**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP029 – Manutenzione stradale
La Società risponde dei danni in relazione alla manutenzione stradale e la garanzia è operante alle seguenti condizioni:
a) esclusivamente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere di manutenzione, **mentre debbono ritenersi esclusi tutti i danni causati da omesso e/o ritardato intervento sulla rete stradale affidata in manutenzione, ancorché simili obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti delle committenti;**
b) purché la manutenzione strade rientri nel rischio descritto nella scheda di polizza e nell'attività abituale dichiarata dal Contraente.
c) in caso di apertura al traffico - totale o parziale - del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, la garanzia è prestata a **condizione che i lavori e la situazione di pericolo siano opportunamente segnalati e siano installate le protezioni, secondo il miglior standard di sicurezza e comunque nella completa osservanza delle norme di legge e/o regolamentari e della specifica normativa stabilita dall'Autorità competente. In ogni caso, i tratti stradali adiacenti al cantiere devono essere chiusi al traffico nei periodi coincidenti con lavori che possono compromettere la stabilità dell'opera".**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP030 – Danni da acqua piovana ed altri eventi atmosferici
La garanzia comprende i danni a cose trovantesi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici.
La garanzia vale a condizioni che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeni atmosferici.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP031 – Responsabilità civile postuma dell'impresa (escluso il danno all'opera)
a) Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di costruttore di tutte le opere inerenti all'attività descritta in atti per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi purché tali danni si verifichino dopo il compimento delle opere stesse e subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
2) consegna anche provvisoria delle opere al committente;
3) uso delle opere secondo destinazione.
b)Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione:
- i danni alle opere costruite;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;

- i danni derivanti da vizi palesi dell'opera;
- i danni alle opere già ultimate prima della sottoscrizione della presente polizza.

c) Validità della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto per danni relativi ad opere effettuate durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre 1 anno dopo il compimento delle opere stesse.

d) Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 1892 del codice civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP032 – Estensione ai danni da vibrazione

A parziale deroga dell'art. 22 lettera p) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni da vibrazione, ondulazione, oscillazione, determinati dall'utilizzo di macchine, macchinari, attrezzature, necessari per l'esecuzione dei lavori e che abbiano oggettivamente cagionato danni a terzi.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP033 – Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O., è estesa al rischio delle malattie professionali escluse **SILICOSI e ASBESTOSI,** secondo la tassativa elencazione di cui alle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegato al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistrature **(sempre escluse silicosi e asbestosi)**.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) **per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente insorta e che, anche se non indennizzata, rientra tra quelle indennizzabili;**
2) **per le malattie professionali conseguenti:**
   a. **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
   b. **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;**
3) **per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

CP035 – Tasso di Regolazione del Premio

Si conviene che il tasso di regolazione sarà pari a …..°/°°

FAC SIMILE

CP036 – Limiti di risarcimento e massimali aggregati
Le garanzie della presente polizza valgono entro il limite del massimale previsto in polizza che rappresenta la somma messa a disposizione dalla Società per ogni anno assicurativo e ogni singola controversia.
Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., **la Società non risarcirà somma superiore a € …….**

CTRE16 - FRANCHIGIA R.C.O.
A parziale deroga dell'art. 42 - Scoperto/Franchigia per ogni evento, con la presente si prende atto che, per i sinistri rientranti nell'art. 14 lettera B. 1, la garanzia inizia ad operare dopo l'applicazione della franchigia indicata nel Prospetto Riepilogativo.

CONDIZIONI SPECIALI
(che integrano le norme che regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

CS001 – Detenzione e impiego di esplosivi
La Società risponde dei danni derivanti dalla detenzione e/o impiego autorizzati di esplosivi, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 150 metri dal fornello di mina.**

CS002 – Animali
E' compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.** Qualora la garanzia riguardi animali adibiti al traino di veicoli per il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate sul veicolo trainato dall'animale descritto in polizza, **escluso il conducente.**
Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni a coltivazioni e quelli da contagio.
Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.
E' esclusa dalla garanzia la partecipazione a gare e competizioni sportive.

CS003 – Acquedotti – canali ad uso irriguo – aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole
L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione.
L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, **purché eseguito in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.**
Salvo patto speciale sono invece esclusi i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.
Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti degli utenti destinati all'utilizzo di servizi forniti dall'Assicurato.
Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

CS004 – Gas di petrolio liquefatti (GPL)
L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda.
L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per talli le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole nonché il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.**
L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di posa in opera delle bombole, purché denunciati entro **un anno** dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio della loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore ai 16 anni.**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione ecc.).

CS005 – Alberghi – pensioni – residences – ostelli – campeggi – bed and breakfast
L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'attività.
L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.
L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro **un anno** dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
L'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

CS006 – Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili
Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, **esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente errata o difettosa manutenzione.**
Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.
L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

CS007 – Bar, pasticcerie e gelaterie – Ristoranti, pizzerie, tavole calde – Mense aziendali – Birrerie – Esercizi affini
L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno** dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**
Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

CS008 – Farmacie
L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.
L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno** dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, , **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**
Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

CS009 – Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – istituti di correzione – colonie – oratori e ricreatori
La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.
Gli allievi sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, **ma non terzi tra di loro**
Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.
Per le attività esterne la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per esse apposita sorveglianza.
Sono esclusi, inoltre, i rischi relativi all'esercizio di cinematografi, teatri, piscine e tribune.

CS010 – Associazioni, società e scuole sportive
L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, **ma non terzi tra di loro.**
La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.**
La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive non associate.

FACSIMILE

CS011 – Stabilimenti balneari
La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar, tavole calde, campi da bocce, beach volley, pallacanestro, tennis, attrezzature ginniche, giochi non a motore per bambini nonché organizzazione di feste e/o serate danzanti.
Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di imbarcazioni (eccettuato quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

CS012 – Trattamenti chimici
Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.
Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

FAC SIMILE